

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N° 81 del 19/02/2025

<b>Struttura proponente:</b> AREA RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI			<b>Proposta n. 448 del 18/02/2025</b>
<b>CODICE CRAM:</b> DG.008.	<b>Ob. Funz.:</b>	<b>CIG:</b>	<b>CUP:</b>
<b>Oggetto:</b> Attuazione “Piano occupazionale 2024”, approvato dalla deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 111 del 09/10/2024 e dalla DGR 1060 del 05/12/2024. Trasformazione della prestazione lavorativa svolta dalla dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato dott.ssa Erica Antonelli da part-time al 50% a full-time.			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

NO

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

<b>Funzionario Istruttore</b>	
<i>Data 18/02/2025</i>	<i>Firma Dipierro Debora</i>
<b>Responsabile P.O.</b>	
<i>Data 19/02/2025</i>	<i>Firma Roberto Polegri</i>
<b>Responsabile del procedimento</b>	
<i>Data 19/02/2025</i>	<i>Firma Patrizia Bergo</i>
<b>Dirigente di AREA</b>	
<i>Data 19/02/2025</i>	<i>Firma Patrizia Bergo</i>

**OGGETTO:** Attuazione "*Piano occupazionale 2024*", approvato dalla deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 111 del 09/10/2024 e dalla DGR 1060 del 05/12/2024. Trasformazione della prestazione lavorativa svolta dalla dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato dott.ssa Erica Antonelli da part-time al 50% a full-time.

#### LA DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 05 agosto 2024, n. 84, con la quale è stato disposto di conferire, a far data 12 agosto 2024 per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili secondo la normativa vigente, l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Risorse Umane e Affari Generali, presso la sede centrale di ARSIAL, alla Dott.ssa Patrizia Bergo;
- CONSIDERATO, inoltre, che con Determinazione del Direttore Generale 09 agosto 2024, n. 90, è stato disposto di attribuire alla Dott.ssa Patrizia Bergo, le deleghe gestionali e le disposizioni attribuite ai Dirigenti di ruolo a tempo indeterminato di ARSIAL, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 643/RE/2023, confermate con Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI E VISTI

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

Il C.C.N.L. del 16 novembre 2022 del Comparto Funzioni Locali, il quale all'art. 2, comma 8, conferma, per quanto dallo stesso contratto non previsto, la validità di tutte le disposizioni, in quanto compatibili con le previsioni del medesimo contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti C.C.N.L.;

Il Capo III "Lavoro a tempo parziale" del CCNL del 21 maggio 2018 ed in particolare gli artt. 53-54 del predetto C.C.N.L./2018, ancora vigenti, che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale e la trasformazione dello stesso a tempo pieno;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 27 del 12/03/2024, così come modificata dalla deliberazione n. 49 del 23/03/2024, con la quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione di ARSIAL ed il Documento di Organizzazione delle strutture a responsabilità dirigenziale;

PREMESSO che, con determinazioni del Direttore Generale n. 336/RE del 09/05/2022, al fine di dare esecuzione al Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51/2020 e dalla DGR n. 79/2021, è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria di merito approvata con determinazione del Direttore Generale n. 333 del 14/06/2021, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto ai sensi dell'art. 35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs. 165/2001 (reclutamento speciale a regime), indetto con determinazione direttoriale n. 370 del 18/07/2020, al fine di acquisire due unità;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento si è disposta l'assunzione delle dipendenti dott.ssa Magda Raimondo e dott.ssa Erica Antonelli con inquadramento nell' Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D) a tempo indeterminato, part-time al 50%, con profilo di "Esperto in promozione e comunicazione", con sede di servizio Roma;

RICHIAMATO in particolare il contratto individuale di lavoro stipulato con la dott.ssa Antonelli Rep. n. 23 del 10/05/2022 depositato agli atti, con decorrenza a far data dal 16/05/2022;

RILEVATO che l'Agenzia nei Piani Occupazionali 2022 e 2023 ha previsto di incrementare il part time di n. 2 unità assunte con la programmazione 2020, rispettivamente dal 50% al 75% e dal 75% al 100%;

TENUTO CONTO che la dott.ssa Antonelli ha dovuto rinunciare temporaneamente alla proposta di aumento della prestazione lavorativa in quanto incompatibile con il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con LAZIOcrea SPA già in essere all'atto dell'assunzione in ARSIAL;

- VISTA la richiesta PEC prot.1788 del 22/07/2024 con la quale la dott.ssa Antonelli <in vista dell'approvazione del fabbisogno del personale 2024 e stante la crescente mole di lavoro dell'Area di appartenenza> ha comunicato la disponibilità a trasformare il proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato da part-time al 50% a tempo pieno;
- RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 111 del 09/10/2024 avente ad oggetto "Programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2024 – 2026. – Piano occupazionale 2024", approvata dalla DGR 1060 del 05/12/2024;
- RILEVATO che l'Agenzia nel Piano Occupazione 2024 ha riproposto l'incremento al 100% del part time di una unità assunta con la programmazione 2020;
- VISTA la email del 08/01/2025, depositata agli atti dell'Area Risorse Umane e Affari Generali, con la quale la dott.ssa Antonelli ha trasmesso le dimissioni da LAZIOcrea SPA a far data 01/03/2025;
- VISTO l'art. 53, comma 14 del CCNL del comparto dei dipendenti Funzioni locali, sottoscritto in data 21/05/2018, secondo cui: "I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni";
- CONSIDERATO che l'ARAN, con parere n. 900-4CB1, ha precisato che il periodo di tre anni occorrente per la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time, potrebbe essere ridotto a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e che l'Ente ritenga tale scelta rispondente alle sue esigenze organizzative e di servizio, previa proposta al dipendente della trasformazione anticipata del rapporto e/o accoglimento di analoga richiesta da questi formulata;
- TENUTO CONTO peraltro, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con la Deliberazione n.113/2029 ha statuito che i rapporti di lavoro costituiti originariamente come part-time e successivamente trasformati in rapporti a tempo pieno costituiscono "nuova assunzione" e ciò sulla scorta di quanto disposto dal sopracitato art. 3 comma 101 della legge 244/2007 secondo cui "Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni."
- CONSIDERATO altresì che sul punto, la Corte di cassazione nella sentenza n. 27440/2017 ha affermato "L'ente pubblico datore di lavoro può prendere la decisione di avviare una procedura di assunzione di personale a tempo pieno valida ai fini dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 101, cit. soltanto dopo aver individuato nelle proprie dotazioni organiche (determinate nel piano triennale dei fabbisogni di personale) vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto, in particolare, del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (vedi: art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 1, comma 557-quater,

*della legge 27 dicembre 2006, n. 296) nonché con la direttiva di non creare posizioni soprannumerarie;...”.*

ATTESO che ricorrono i presupposti di legge per poter procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato della dott.ssa Antonelli, da tempo parziale a tempo pieno;

PRESO ATTO che la maggiore spesa per l’attribuzione del trattamento economico quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell’Ente, dovuto alla trasformazione da part time in full time dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di che trattasi è già inserita negli atti di programmazione relativi al Piano delle assunzioni per l’anno 2023, di cui alla citata deliberazione ARSIAL n. 83/CS/RE del 07/12/2023 e alla Deliberazione della Giunta regionale n. 548/2024, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO che la modifica della prestazione lavorativa verrà formalizzata con la sottoscrizione di un apposito *addendum* al contratto individuale di lavoro che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la sussistenza degli atti prodromici finalizzati alle assunzioni di personale, anche sulla scorta della Deliberazione della Corte Conti Veneto n.113/2019, come riportati nella Relazione istruttoria alla Deliberazione dell’Agenzia n. 83/CS/RE del 07/12/2023 alla quale si fa espresso rinvio;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la trasformazione in tempo pieno (36 ore settimanali) dell’orario di lavoro settimanale della dipendente di ruolo di ARSIAL inquadrata nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, dott.ssa Erica Antonelli a decorrere dal 01 marzo 2025;

PRESO ATTO che la Dirigente dell’Area Risorse Umane è la responsabile unica del procedimento individuata ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990;

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Risorse Umane e Affari Generali, formulata sulla scorta dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente coordinato dal responsabile della EQ “Trattamento giuridico”;

## **D E T E R M I N A**

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

**DI AUTORIZZARE**, in attuazione del “Piano occupazionale 2024”, approvato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 111 del 09/10/2024 e dalla DGR 1060 del 05/12/2024, la trasformazione dell’orario di lavoro svolto dalla dipendente di ruolo di ARSIAL, inquadrata nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, dott.ssa Erica Antonelli, da part-time al 50% (18 ore settimanali) a full-time a (36 ore settimanali), a decorrere dal 01 marzo 2025.

**DI DARE ATTO** che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e del relativo trattamento economico, saranno formalizzate con la sottoscrizione di apposito *addendum* al contratto di lavoro che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**DI DARE ATTO** che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa.

**DI DARE ATTO** che la maggiore spesa per l'attribuzione del trattamento economico quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, dovuta alla trasformazione in full time del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la suddetta dipendente è già inserita negli atti di programmazione relativi al Piano delle assunzioni per l'anno 2023 di cui alla citata Deliberazione ARSIAL n. 83/CS/RE del 07/12/2023 e dalla DGR n. 548 del 18/07/2024 nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all' interessata.

**DI DEMANDARE** alla dirigente dell'Area Risorse Umane e Affari Generali, tutti gli atti gestionali tesi a rendere pienamente esecutivo il presente provvedimento.

La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23				X		X	

**ADDENDUM AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO  
REP. 23 DEL 10 MAGGIO 2022****TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_, presso la sede di ARSIAL con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

**TRA**

**ARSIAL** – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio – via Rodolfo Lanciani, n. 38 – 00162 ROMA, P.IVA 04838391003, rappresentata nel presente atto dalla Dirigente dell'Area Risorse Umane e Affari Generali dott.ssa Patrizia Bergo, nata a Roma (RM) il 02 agosto 1961, - C.F.: BRGPRZ61M42H501N, la quale interviene a nome, per conto e nell'interesse dell'Agenzia;

**E**

La dott.ssa Erica Antonelli (di seguito per brevità Consulente), nata a \_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_ e residente a \_\_\_ (\_\_\_) in Via \_\_\_ n. \_\_\_ - cap \_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_ di seguito denominato brevemente "dipendente";

**PREMESSO CHE**

- a) Con determinazioni del Direttore Generale n. 336/RE del 09/05/2022, al fine di dare esecuzione al Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51/2020 e dalla DGR n. 79/2021, è stata disposta l'assunzione della dott.ssa Erica Antonelli utilmente collocata nella graduatoria di merito approvata con determinazione del Direttore Generale n. 333 del 14/06/2021, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto ai sensi dell'art. 35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs. 165/2001 (reclutamento speciale a regime), indetto con determinazione direttoriale n. 370 del 18/07/2020;
- b) La dipendente ha preso servizio in data 16/05/2022, previa stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time al 50%, Rep. n. 23 del 10/05/2022;

**VISTO**

L'art. 53, comma 14 del CCNL del comparto dei dipendenti Funzioni locali, sottoscritto in data 21/05/2018, ancora vigente, secondo cui: " *I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni*";

**CONSIDERATO CHE**

Con PEC prot.1788 del 22/07/2024 la dipendente ha chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time al 50% a full-time;

Con determinazione dirigenziale n.\_\_\_\_del \_\_\_\_ 2025, in attuazione del "Piano occupazionale 2024", approvato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 111 del 09/10/2024 e dalla DGR 1060 del 05/12/2024, l'Agenzia ha disposto la trasformazione dell'orario di lavoro svolto dalla dipendente di ruolo di ARSIAL dott.ssa Erica Antonelli, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione da part-time al 50% a full-time, a decorrere dal 01 marzo 2025;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- 2) Il rapporto di lavoro in atto Rep. n. 23/2022 viene trasformato da tempo pari al 50% (18 ore settimanali) dell'orario a tempo pieno (36 ore settimanali) da effettuarsi secondo le seguenti modalità:

Articolazione settimanale:\_\_\_\_\_.

- 3) Il rapporto di lavoro a tempo pieno decorre dal **01 marzo 2025**, e avrà regolare decorso, fatte salve le considerazioni di opportunità e le ragioni di interesse pubblico del Datore di lavoro nonché le motivazioni e le attese espresse dalla dipendente riportate nell'atto di trasformazione del rapporto di lavoro.
- 4) Alla dipendente verrà corrisposta la retribuzione prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni 2019 -2021 sottoscritto il 16 novembre 2022 con riferimento alla categoria iniziale di inquadramento. Spettano, altresì, la tredicesima mensilità, l'assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuto, nonché i trattamenti accessori secondo la contrattazione decentrata vigente nel tempo ed altresì gli aumenti contrattuali a seguito di rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Locali. Ai fini pensionistici e contributivi si applicherà la normativa vigente.
- 5) Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente contratto è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso, nonché dai contratti integrativi aziendali di volta in volta in vigore ed altresì dalle norme legislative vigenti.
- 6) Per quanto non previsto dal presente contratto e dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente nel tempo, trovano applicazione le norme generali sul pubblico impiego e, in quanto applicabili, le norme di cui allo statuto dei lavoratori approvato con la legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni e/o integrazioni.

7) Il presente contratto, redatto in duplice copia, è esente dall'imposto di bollo, ai sensi della tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 26/11/1986.

Per tutto quanto non espressamente convenuto, restano valide le disposizioni contenute nel contratto sopra menzionato.

Roma, li

La dipendente  
(Dott.ssa Erica Antonelli)

La Dirigente dell'Area  
(Dott.ssa Patrizia Bergo)